

# SEMINARIO DI STUDIO SU LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

## IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA

**Dott. DAVIDE CAICO**



**Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626  
recepisce la Direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione  
di misure volte a promuovere il miglioramento  
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro**



**Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626**

**Il decreto oltre a recepire la 89/391/CEE recepisce anche alcune delle direttive particolari previste nella direttiva madre (attrezzature e luoghi di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti cancerogeni e biologici)**



**Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n.494-(Direttiva 92/57/CEE)**

**Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.**



# CANTIERI

## LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

In considerazione delle particolarità dei lavori nei cantieri edili le direttive europee hanno previsto una specifica direttiva che in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 494 del 1996.

In sintesi si tratta di redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento per ogni Cantiere (nei casi previsti). Ogni azienda, per ogni cantiere, deve redigere uno specifico Piano Operativo di Sicurezza.

**IL DECRETO 626 SI APPLICA ANCHE ALLE IMPRESE EDILI**



**Il Decreto  
494 si  
applica solo  
ai  
CANTIERI**

**La Direttiva non definisce nel dettaglio norme tecniche da rispettare  
ma delinea un modello organizzativo  
per promuovere il miglioramento della sicurezza  
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

**La Direttiva 89/391 comprende principi **generali** relativi alla:**

- ⇒ prevenzione dei rischi professionali,
- ⇒ protezione della sicurezza e della salute,
- ⇒ eliminazione o riduzione dei fattori di rischio,
- ⇒ informazione, consultazione, partecipazione equilibrata,
- ⇒ formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
- ⇒ emanazione di direttive **generali** per l'attuazione dei principi sopra elencati.



La Direttiva 89/391 si ispira ad una risoluzione della Comunità Europea del 7/ 7/ 85 denominata “Nuovo Approccio”



La nuova politica accantona la vecchia normativa basata sul raggiungimento dei **requisiti minimi**

(DPR 547/55 o DPR 303/56)

e impone una nuova cultura quella dei **requisiti essenziali**



**Il D.Lgs. 626/94 individua  
le figure incaricate della gestione della sicurezza e  
le sanzioni conseguenti la mancata ottemperanza  
agli obblighi di legge.**

**Le figure principali sono le seguenti:**

- ⇒ **Il Datore di Lavoro**
- ⇒ **Il Dirigente e Preposto**
- ⇒ **Il Lavoratore**
  
- ⇒ **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
- ⇒ **Il Servizio Prevenzione e Protezione e il suo Responsabile**
- ⇒ **Il Medico Competente**




# Le nuove figure introdotte dal D.Lgs.n. 494/96

**Le figure sono le seguenti:**

- ⇒ **Il Committente**
- ⇒ **Il Responsabile dei lavori**
- ⇒ **Coordinatore per la progettazione**
- ⇒ **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**



# SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



# LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Il datore di lavoro deve valutare lo stato di fatto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in relazione all'attività svolta**

All'esito di tale valutazione il datore di lavoro redige un documento di valutazione del rischio, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in cui descrive:

- **I criteri adottati per la valutazione e i risultati ottenuti**
- **Le misure e i dispositivi di prevenzione e protezione adottati**
- **Il programma di intervento per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza**



## IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NON E' UN MERO ADEMPIMENTO CARTACEO.



**E' UNO STRUMENTO DI LAVORO**  
**che consente di prendere decisioni in base**  
**a priorità ben definite!**

Deve quindi costituire il riferimento aziendale su quanto è stato intrapreso ed è stato programmato in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

## IL DVRA DOVRA' PERTANTO ESSERE:



1. leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto, da tutti gli attori aziendali della prevenzione;
2. custodito in azienda;
3. a disposizione dell'organo di vigilanza;
4. sequenziale e completo per comprendere la procedura adottata ed i presupposti delle successive decisioni aziendali.

**Infine, occorre sottolineare che la valutazione dei rischi non è un processo “una-tantum” ma va ripetuta e revisionata in occasione di modifiche dei luoghi e posti di lavoro e del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.**

## **Art. 21 - Informazione dei lavoratori**


- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:**
  - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività in generale;**
  - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;**
  - c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;**
  - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;**
  - e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;**

## Art. 22 - Formazione dei lavoratori

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.**
- 2. La formazione deve avvenire in occasione:**
  - a) dell'assunzione;**
  - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;**
  - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.**
- 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.**




# IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)



In particolare il **Piano Operativo**:

- ⇒ analizza puntualmente le fasi lavorative,
- ⇒ verifica le situazioni di interferenza segnalate sul piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la compatibilità con l'organizzazione dell'impresa,
- ⇒ definisce i rischi connessi con le modalità operative e le tecnologie proprie dell'impresa ,
- ⇒ precisa le scelte organizzative ed operative che permettono di limitare i rischi per la sicurezza e salute dei propri lavoratori.

# Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)



**E' completato dall'indicazione di:**

- ⇒ nominativo dei soggetti che eseguiranno i lavori,**
- ⇒ macchine, impianti ed apprestamenti utilizzati,**
- ⇒ sostanze utilizzate con la fornitura delle schede di sicurezza,**
- ⇒ rapporto di valutazione rumore ai sensi del D.lgs 277/91,**
- ⇒ documentazione sulla formazione ed informazione dei lavoratori,**
- ⇒ misure di prevenzione e protezione specifiche per il cantiere,**
- ⇒ dispositivi di protezione individuale ai lavoratori.**

## **IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) DEVE:**



**ESSERE REDATTO PREVIA CONSULTAZIONE DEL  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA  
(RLS)**

**E MESSO A SUA DISPOSIZIONE ALMENO 10 GIORNI  
PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA**

**ESSERE CONSEGNATO DA CISCUNA IMPRESA PRIMA DI  
INIZIARE MATERIALMENTE I LAVORI AL COORDINATORE  
PER L'ESECUZIONE**

**CHE NE DEVE AVALLARE LA VALIDITA' INTRINSECA**

*Valutandone le possibili interazioni con i piani operativi  
consegnati da altre imprese*

**Questo documento va sempre redatto per ogni cantiere  
da tutte le imprese che vi operano.**

**Esso integra le prescrizioni del piano di sicurezza e  
coordinamento (PSC) sulla base delle modalità operative  
proprie di ciascuna ditta**

